



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La regolamentazione giuridica delle appartenenze confessionali in Spagna: i simboli di appartenenza confessionale all'interno delle scuole pubbliche¹

PAULINO CÉSAR PARDO PRIETO

Introduzione. Problemi terminologici e normativi

Il dibattito circa la legittimità costituzionale della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche ha preso vigore anche nella Spagna negli ultimi anni. Penso che si tratti di un dibattito in una certa misura importato dall'Italia e riflesso della polemica che circonda le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi e altri contro l'Italia*. In qualsiasi modo, una corretta diagnosi è essenziale per capire la peculiarità della realtà giuridica spagnola, per capire i motivi che hanno portato ad una presenza piccolissima dei Crocifissi nelle scuole pubbliche e le ragioni che assistono ai genitori, studenti e insegnanti per rifiutare tale presenza nelle dette scuole.

Ma prima di tutto penso devo dire qualcosa rispetto al significato attribuito ai termini chiave che fanno parte della discussione.

Il significato etimologico di “*simbolo*”, ci porta a quello di “*segno*” o “*controsegno*”. Nel mondo greco primitivo era l'oggetto diviso in due per quelli che assumono un compromesso. Loro, in avanti, sarebbero portatori del segno che permetterebbe di riconoscere la controparte, mostrando la metà rispettiva. Questa finalità è ancora oggi presente nei significati che la parola ‘simbolo’ assume nelle nostre lingue², particolarmente nella filosofia dove si parla della: “*percezione, che va sempre al di là del dato materiale in modo che ciò che vediamo è solo una porzione di quello che c'è, e ci consente di*

¹ Lavoro basato sulla relazione tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Diritti confessionali dell'Università di Napoli Federico II, il quindici maggio da duemila tredici, in occasione dell'Incontro di Studio “*Nuovi profili giuridici dell'appartenenza religiosa*”. Ringrazio il Prof. Mario Tedeschi e la Prof.ssa. Maria D'Arienzo per avermi dato l'opportunità di condividere con loro e gli altri colleghi italiani questa interessantissima e ricca giornata di lavoro.

² Il Nuovissimo dizionario della lingua italiana – Dardano, *ad. es.*, si riferisce al ‘simbolo’ come “1.-Oggetto, elemento materiale, persona, animale, raffigurazione che rappresentano una altra cosa. 2.- Segno... che rappresenta valori o enti particolari convenzionalmente prestabiliti”.

*passare dalla sicurezza del visibile alla conoscenza dell'invisibile, sia attraverso la ragione sia attraverso la fede". In questo modo, "le cose materiali e gli atti delle persone, sono più di quello che sembrano"*³.

La giurisprudenza del Tribunal Constitucional (STC 94/1985, tra le altre) ha avuto l'opportunità di contribuire col suo prezioso punto di vista quando, con riferimento alla bandiera, ha affermato che il simbolo:

*"... trascende se stesso per acquisire un ruolo significativo relativo. Arricchito con il passare del tempo, il simbolo accumula davanti alla comunità tutta una gamma di significati che hanno una funzione integrativa, promuovendo una risposta emotiva, contribuendo alla formazione e all'autoriconoscimento della Comunità stessa"*⁴.

Come ci fa vedere questo approccio della giurisprudenza costituzionale, intorno al simbolo si concentrano dati oggettivi e, innanzitutto, soggettivi, forniti dalla percezione, la memoria, l'intelligenza, la fede, le proprie credenze. Tale soggettività, indubbiamente, aggiunge una importante difficoltà alla precisazione del valore che merita il simbolo.

Per quanto riguarda i simboli religiosi, dobbiamo avere presente che lo Stato spagnolo, insieme all'ampio riconoscimento delle libertà ideologiche e religiose (art. 16.1)⁵, si dichiara – pure con una formula, fino a un certo punto, strana per il nostro diritto –, come Stato laico (16.3, primo inciso)⁶. Insomma, la Costituzione dal 1978, promuove l'uguale libertà di coscienza, obbliga i pubblici poteri a muoversi con squisita neutralità e vieta la confusione tra fini statali e religiosi⁷.

Su queste idee si veda anche MARINA MENENDEZ VALDES, *Los símbolos religiosos: encrucijada del pluralismo y la laicidad*, in *Comunicaciones al I Congreso Internacional Hispano – Portugués sobre libertad religiosa. Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, Derecho común*, www3.unileon.es/dp/ade/melendez, maggio 2013.

³ JOSÉ ANTONIO MARINA, *Dictamen sobre Dios*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002, pp. 20 e 22.

⁴ STC 94/1985, del 29 luglio, Fundamento Jurídico 7°. Dobbiamo sottolineare che in quell'occasione il Tribunal Constitucional fa riferimento ai simboli politici.

⁵ Articolo 16.1: "È garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge".

⁶ Articolo 16.3 CE: "Nessuna confessione avrà carattere statale". Detta in certo senso 'strana' per quanto storicamente quello che la Spagna ha sofferto è lo Stato a carattere confessionale. Vid. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA, *Estado y religión: la calificación del modelo español* in *Revista catalana de dret public*, n. 33, 2006, pp. 24-25.

⁷ DIONISIO LLAMAZARES FERNANDEZ, *Derecho de la libertad de conciencia*, t.I, Editorial Civitas, Madrid, 2011, pp. 346-354.

Di conseguenza con queste premesse, quasi intuitivamente dovremmo concludere che l'unica scelta coerente sarebbe l'assenza di tutti i simboli strettamente fideistici nei luoghi dove la attività statale si svolge⁸. Ovviamente, ci sono più letture della Costituzione e, comunque, l'ampia varietà di sensi delle espressioni simboliche obbliga a soppesare le particolari circostanze di ogni caso per decidere se la presenza dell'elemento simbolico mette in questione sia il principio di laicità sia il diritto fondamentale -e, anzi, principio- della libertà di coscienza⁹.

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione di Stato, la Costituzione conferisce al sistema educativo l'obiettivo essenziale di raggiungere *“il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e delle libertà fondamentali”*¹⁰. La Ley Orgánica 8/1985, attinente al Diritto alla Istruzione, ancora vigente, sottolinea tra gli scopi della educazione, *“il pieno sviluppo della personalità dell'allievo; la sua formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, l'uguaglianza tra uomini e donne e l'esercizio della tolleranza e delle libertà nell'ambito dei principi di convivenza democratica”*; la formazione *nel rispetto della pluralità culturale della Spagna e verso la pace, la cooperazione e la solidarietà tra i popoli, la prevenzione dei conflitti, la risoluzione pacifica e non-violenta dei conflitti in tutti i settori della vita personale, familiare e sociale*¹¹.

⁸ JOSÈ MARIA CONTRERAS MAZARIO-OSCAR CELADOR ANGON, *Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas*, in *Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas)*, n. 124, 2007, pp. 45-46. In senso contrario e con particolare riferimento all'ambito della scuola può vedersi TOMAS PRIETO ALVAREZ, *La presencia del crucifijo en las escuelas públicas es compatible con la Constitución (una réplica)*, in *Revista Jurídica de Castilla y León*, n. 31, septiembre 2013, 39 pp., http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284284516094/Redaccion (settembre 2013).

⁹ DIONISIO LLAMAZARES FERNANDEZ, *Derecho de la libertad de conciencia, t.I...*, op. cit., pp. 302 y ss., spec. 309-313. Dello stesso autore, *Libertad de conciencia y Derecho común en el ordenamiento español: presupuestos conceptuales*, in *Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, Derecho común, Constitución, Acuerdos. Actas del I Congreso Internacional Hispano – Portugués sobre libertad religiosa*, Universidad de León, León, 2010, pp. 182 y ss.

¹⁰ Articolo 27.2 Costituzione spagnola. Con riguardo alla redazione del testo finale dell'articolo e il suo contesto, vid. MANUEL PUELLES BENITEZ, *El pacto escolar constituyente: génesis, significación y situación actual*, in *Historia de la educación: Revista interuniversitaria*, n. 21, 2002, pp. 58-63.

¹¹ Cfr. articolo 2 della Ley 8/1985, *reguladora del derecho a la educación* [BOE 4 luglio]. Per un'adeguata comprensione delle suddette disposizioni, vedi, tra gli altri, F.J. LUCAS MARTIN, *Educación como transmisión de valores: algunos problemas en el contexto de una sociedad multicultural*; D. LLAMAZARES FERNANDEZ, *Principios informadores del sistema educativo español*; J. SAN JOSÉ DEL CAMPO, *El ideario en los centros privados*; A. LETURIA NAVARROA, *Educación en valores y centros públicos: ¿cabe hablar de tendencia ideológica en los mismos?* Tutti loro in ADORACION CASTRO JOVER, (Coord.), *Educación como transmisión de valores*, The International Institute for the Sociology of Law, Oñati, 1995, pp. 13-28, 29-78, 79-96, 133-148. Anzi GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA, *Educación en valores y multiculturalidad*, in J.M CONTRERAS MAZARIO e G. SUÁREZ PERTIERRA (Coord.), *Interculturalidad y*

Non è questo il luogo per approfondire il significato di queste disposizioni e le loro inevitabili connessioni con altre¹², ma, a mio avviso, comportano una nuova difficoltà per chiunque intendesse difendere la presenza dei crocifissi alla scuola. Soprattutto perché non ci sono norme che prevedono l'esposizione dei crocifissi, e quindi, le previsioni predette costituiscono la cornice per qualunque riferimento. Ciò costituisce una decisiva differenza rispetto all'Italia.

La spiegazione alla scarsa presenza del Crocifisso nelle scuole pubbliche (si parla dell'1 per cento ma non abbiamo dati precisi) non si trova all'interno dell'ordinamento giuridico democratico. Al contrario, occorre andare a guardare alle normative emanate per la dittatura franchista che hanno portato come conseguenza, sicuramente per motivi religiosi e non più politici, la persistenza nelle pareti di alcune scuole dei crocifissi.

La presenza storica dei simboli religiosi

Durante il primo terzo del XX secolo, fino alla seconda Repubblica, è costante la presenza dei crocifissi e di altri simboli religiosi nelle scuole. Permette di capire questa situazione, il fatto che la stragrande maggioranza delle scuole erano collegate alla Chiesa cattolica e, allo stesso tempo che, dopo il Concordato dal 1851 e la Costituzione dal 1876, la scuola statale, addirittura, doveva "essere cattolica"¹³.

La Seconda Repubblica muta questa immagine uniforme e favorisce un modello di scuola pubblico e plurale, accessibile a tutti i cittadini, che si fa presente nelle disposizioni normative del Governo *ad interim*, il quale, nel maggio dal 1931, attraverso una Circolare dalla Direzione generale dell'i-

educación en Europa, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 423-441.

¹² Come l'articolo 27.3 CE, in tanto stabilisce: "I pubblici poteri garantiscono il diritto che spetta ai genitori perché i propri figli ricevano la formazione religiosa e morale che sia in accordo con le loro convinzioni". Per uno studio con ampia rassegna bibliografica, vid. L.M. CUBILLAS RECIO, *La enseñanza de la religión en el sistema español y su fundamentación en el derecho de los padres sobre la formación religiosa de sus hijos* e ADORACION CASTRO JOVER, *Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación*, tutti due in *Laicidad y libertades. Escritos jurídicos*, n. 2, 2002, pp. 157-219 (particolarmente, 212-219) e pp. 89-120 (particolarmente, 96-99 e 110-112). Pure ADORACION CASTRO JOVER, *Símbolos, ceremonias, manifestaciones religiosas y poderes públicos*, in J. FERREIRO GALGUERA, (coord.), *Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España*, Ministerio de Justicia, 2008, pp. 794-824.

¹³ Per un'approccio alla scuola spagnola degli ultimi due secoli può vedersi MIGUEL ANGEL ASENSIO SANCHEZ, *Proceso secularizador y libertad de enseñanza en el derecho histórico español*, Universidad de Málaga, Málaga, 2001; MANUEL PUELLES BENITEZ, *Religión y escuela pública en nuestra historia: antecedentes y procesos in Bordón. Revista de pedagogía*, vol. 58, n. 4-5, 2006 (Ejemplar dedicado a: La Enseñanza Religiosa en los centros educativos), pp. 522-527.

struzione, disporre che all'interno delle scuole statali:

“...i simboli della religione cristiana continuano a presiedere la classe ma (...) gli ispettori cureranno con zelo (...) che non sia ferito il sentimento religioso di chiunque, e che gli insegnanti, se necessario, siano difesi nella sua manifestazione di libertà, così essenziale al patrimonio della coscienza”¹⁴.

Promulgata la costituzione repubblicana dove vengono dichiarate apertamente la laicità dello Stato¹⁵ e della scuola pubblica¹⁶, una disposizione del Ministero dell'Istruzione del 1932 prevede un nuovo atteggiamento delle scuole così dette *Nazionali* (cioè, *pubbliche*):

“La scuola deve essere laica. La scuola, soprattutto, deve rispettare la coscienza del bambino. La scuola non è dogmatica, né può essere settaria. La propaganda politica, sociale, filosofica e religiosa è vietata nella scuola. La scuola non può costringere le coscienze. Contrariamente, deve rispettarle. Dovrebbe essere un luogo neutro dove i bambini vivono, crescono e si sviluppano liberamente.

La scuola, di conformità con l'articolo 48 della Costituzione, deve essere laica. Pertanto, non può avere qualunque segno che coinvolga confessionnalismo (...). La scuola appartiene a tutti e vuole essere per tutti (...)”¹⁷.

Dopo il colpo di Stato che avrà luogo nel 1936, il regime franchista-totalitario, nazionalista e cattolico¹⁸, chiude questo periodo laico. Il dissenso non sarà mai possibile. Fin dai primi momenti la scuola diventa luogo essenziale per esercitare il più rigoroso controllo sociale¹⁹. A questo scopo, ad esempio,

¹⁴ Circolare della Direzione Generale dell'Istruzione del 13 maggio 1931 (Gaceta de Madrid, del 22), svolge il Decreto del 6 maggio sull'insegnamento della religione nelle scuole primarie e altre (Gaceta del 9).

¹⁵ Articolo 3: *Lo stato spagnolo non ha religione ufficiale*. Per conoscere il cornice politico di questo periodo costituzionale, ALFONSO BOTTI, *Manuel Azaña, la coscienza religiosa e la politica ecclesiastica, in Spagna contemporanea*, n. 11, 1997, 87-114.

¹⁶ Articolo 48, paragrafo 5°: *L'insegnamento deve essere laico, fa del lavoro l'albero della sua attività metodologica e sarà ispirato da ideali di solidarietà umana*.

¹⁷ Ordinanza del 12 gennaio 1932 (Gaceta de Madrid del 14).

¹⁸ Su questi aspetti *vid.*, tra gli altri, MONICA MORENO SECO, *Creencias religiosas y política en la dictadura franquista*, in *Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea*, n. 1, 2002 (Ejemplar dedicado a: *Instituciones y sociedad en el franquismo*), pp. 111-130; ALFONSO BOTTI, *Iglesia y totalitarismo: el caso español (1936-1939)*, in *Historia y Política*, n. 28, Julio/Diciembre 2012, pp. 31-55.

¹⁹ FRANCISCO MORENTE VALERO, *La muerte de una ilusión: el Magisterio español en la Guerra Civil y el primer franquismo*, in *Historia y Comunicación Social*, n. 6, 2001, pp. 193 – 201; SANTIAGO VEGA SOMBRIA., *Control sociopolítico e imposición ideológica: la provincia de Segovia 1936-1939. Un episodio de la implantación del régimen de Franco*, E-Prints Universidad Complutense, Madrid, 2002, pp.

un mese e mezzo dopo il colpo di Stato, un'Istruzione sulla *ripresa delle attività scolastiche*, ordina che nei libri:

“i direttori degli istituti, nel primo termine o, sussidiariamente, i rettori delle università provvederanno che nulla sia opposto alla moralità cristiana (...) nè agli ideali di cittadinanza e di patriottismo che deve attecchire nell'anima degli adolescenti, come il miglior raccolto nell'opera di educazione”²⁰.

Un'altra aggiunge che le scuole soltanto possono utilizzare “*opere il cui contenuto risponda ai sani principi della morale religiosa cristiana e del patriottismo*”²¹. Così, un anno e mezzo dopo, il cristianesimo opera come unico contesto idoneo alla funzione educativa:

“deve essere garantito che l'ambiente scolastico sia compiutamente influenzato e guidato dalla dottrina del Crocifisso. Il ripristino del Crocifisso nelle scuole, con tanta solennità celebrato in tutte le città delle regioni riconquistate dal nostro glorioso esercito, significa che la dottrina laica del regime sovietico si sostituisce per il cattolicesimo presso la scuola nazionale”²².

In quei giorni, inoltre, è anche reintrodotta la natura obbligatoria dello studio della religione cattolica e della storia sacra²³. Ma, soprattutto, il sentimento religioso cattolico trova una particolare intensità intorno all'immagine della madre di Dio che, insieme al crocifisso, sarà presente in tutte le scuole. Può servire come esempio la seguente *Circular del Comité de Cultura e Instrucción* del 9 aprile 1937:

“Dentro il ricco patrimonio di tradizioni popolari, vitale e genuina manifestazione del genio nazionale, contrassegnato con testure che i secoli scalpellarono, appare la spagnola devozione verso la Vergine Maria Madre di Dio.

La scuola dimenticherebbe la sua missione essenziale (...) se non raccoglie quei palpiti integrandoli nel compito pedagogico (...) contro il secolarismo e la

113-115, <http://biblioteca.ucm.es/tesis/gbi/ucm-t26477.pdf> (mayo 2013).

²⁰ *Órden Primera, del 4 settembre*, con rispetto a *Secundaria*, apartado sexto, letra A) (BOJDNE del 8).

²¹ *Órden Decimotercera* (BOJDNE del 8). Nello stesso senso possono vedersi: *Órden Segunda* del 19 agosto e *Prima, Terza e Cuarta* del 28 agosto, su *reinicio de la actividad en las escuelas de instrucción primaria, secundaria y superior no universitaria* (BOJDNE del 21, 29 y 30).

²² *Circular* del 5 marzo 1938, Jefatura del Servicio Nacional de la Escuela Primaria (BOE di 8).

²³ *Orden* 186, del 21 settembre (BOJDNE del 24).

pedanteria della scuola marxista che noi abbiamo sopportato. Di conseguenza, questa Commissione cultura e istruzione, ha accettato di:

Prima. Sarà in tutte le scuole un'immagine della Vergine Santissima, di preferenza dedicata alla Immacolata Concezione, essendo responsabile il maestro o maestra di provvedere, nella misura del suo zelo, e posizionarla nel posto d'onore.

In secondo luogo. Nel corso del mese di maggio, in conformità con la spagnola immemorabile consuetudine, i maestri con i loro studenti pregheranno davanti a questa immagine.

Terzo. Ogni giorno dell'anno all'ingresso e all'uscita, come hanno fatto i nostri primogenitori, la scuola accoglierà i bambini con il saluto "Ave, Maria Purissima" rispondendo l'insegnante "concepita senza peccato"²⁴.

La retroazione di Stato spagnolo e Chiesa cattolica nel nuovo regime si fa evidente, in modo che in questi primi giorni l'esaltazione dell'intronizzazione del Crocifisso si attua accanto all'introduzione della fotografia del capo di stato nelle scuole. La guerra civile si considera una vera crociata, è stato Dio a fare vincere gli eserciti franchisti e alla scuola ci sarà uno dei primi riflessi del cattolicesimo di stato. Lo fa vedere con piena chiarezza il testo della *Órden* del 27 luglio 1939²⁵:

Il Trionfo della Spagna è stata, in sostanza, della Croce. La nostra guerra fu chiamata Crociata contro il nemico della verità in questo secolo (...) Croci di onore brillarono nel petto dei nostri eroi; ma il miglior laureato della nostra patria è stata questa croce che il Signore ha concesso a tutte le scuole nazionali. Hanno ripristinato il Santo segno, fatto regnare la nostra tradizione secolare e rendere luminoso il prestigio dell'educazione, della conoscenza e della scienza (...) che si trova solo nella verità che ci rende liberi.

In Spagna, paese dei Crocifissi, non poteva mancare l'autentica sostanza storica del nostro essere nazionale, la Santa insegna del Redentore, presiedendo, come vera luce che illumina ogni uomo che viene al mondo, la nuova formazione dei bambini e dei giovani, in modo che apprendimento e scienza diventino (...) specchio senza macchia della maestà di Dio e l'immagine della sua bontà.

La persistenza di questo trionfo della Croce, senza il quale la vittoria delle nostre armi non può perdurare, si trova nella formazione solida e generazioni di bambini integralmente cristiani (...)"

²⁴ BOE del 10 aprile. In senso prossimo può vedersi la Circular del 29 aprile e il 30 agosto 1938 della Jefatura del Servicio Nacional de la Escuela Primaria (BOE del 8 maggio e il 31 agosto) o Circular del 1 marzo 1937 (BOE del 3).

²⁵ BOE del 1 agosto.

Tuttavia, si incontrerà un'eccezione interessante su Ceuta e Melilla, città indubbiamente spagnole, ma per le quali si applica la stessa normativa del Protettorato marocchino, in modo che è possibile non seguire la lezione di religione cattolica – sostituita alternativamente da lezioni sul Corano – o andare a scuole nazionali dove i simboli cristiani non sono presenti²⁶. E questa fu una tolleranza utile e ristretta ai soli musulmani, fissata inoltre, *ex lege*, senza che ci fosse bisogno di alcuna richiesta individuale delle parti interessate²⁷.

La regolazione della materia propose con una tale magniloquenza la fusione tra simbologia Franchista e religiosa cattolica nelle scuole che al momento della promulgazione della Costituzione Spagnola del 1978 la tacita abrogazione di tutta questa normativa – indiscutibile sotto la dittatura – porta con sé la rimozione anche dei simboli cattolici, e qui, vorrei far notare la rilevante differenza tra l'Italia e la Spagna²⁸. Senza dimenticare che nella Spagna degli anni settanta, quella, probabilmente, fosse una soluzione giuridica adatta al pensiero della Chiesa gerarchica ormai lontana del regime²⁹.

D' altra parte, infine, oggi l'unica norma che fa esplicito riferimento, magari lontano, all'uso dei simboli religiosi nelle scuole è una sommaria Istruzione dal 1980 che regola la sussistenza nelle scuole delle cappelle, oratori e altri locali di uso religioso e il modo in cui dovrebbe svilupparsi la pratica

²⁶ Vid., tra gli altri, l'articolo 2, lettera a), Decreto del 3 ottobre 1947 (BOE del 16); il Decreto del 17 agosto 1949 (BOE del 23 settembre); Órden del 8 ottobre 1949 (BOE del 17). Sull'argomento, V. MARÍN PARRA, *Educación en Ceuta durante el Período del Protectorado Español en Marruecos, 1912-1956*, Universidad de Granada, Ceuta, 2006, pp. 171-191; <http://bera.ugr.es/tesisugr/16164490.pdf> (maggio 2013).

²⁷ Nell'ambito della Guinea Equatoriale, tuttavia, un Órden del 1936 (Boletín Oficial de la Colonia del 3 novembre), formalmente ristaura la precedente Órden 482, del 26 giugno 1928, dove era stabilito:

“1. ° Saranno i crocifissi a presiedere tutte le classi nelle scuole ufficiali. 2. ° L'insegnamento della religione cattolica avrà carattere obbligatorio in tutti i gradi della scuola primaria, ad eccezione di quei bambini i cui genitori siano appartenenti a religioni diverse e richiedano l'eccezione”.

Come è stato detto NEGRÍN: “Dobbiamo renderci conto che c'era una minoranza appartenente al protestantesimo e che i lavoratori delle isole (...) appartenevano a religioni diverse dalla ufficiale, Comunque, determina una affermazione della differenza (...)”; Vid. OLEGARIO NEGRÍN FAJARDO, *La contrarreforma educativa del franquismo en la Guinea Española durante la Guerra Civil*, in *Cuadernos de Historia Contemporánea*, número extraordinario, 2003, pp. 216-217.

²⁸ Vid. LORENZO MARTÍN-RETORTILLO, L, *Estudios sobre libertad religiosa*, Madrid, 2011, p. 261; MARIA CRUZ LLAMAZARES CALZADILLA, *Símbolos religiosos y administración pública: el problema en las aulas de centros públicos docentes*, in D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ. (dir.), *Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios públicos*, Editorial Dykinson, Madrid, p. 300. Con riguardo a l'Italia vedi NICOLA FIORITA, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, pluralismo di Chiese e confessionale. Rivista telematica*, p. 9. www.statoechiese.it (giugno 2011).

²⁹ ENRIQUE MIRET MAGDALENA, *La religión suprimida en la Universidad*, in *Revista Triunfo*, n. 728, año XXXI (8-1-1977), p. 50; *Por la escuela neutra*, in *Revista Triunfo*, n. 812, año XXXII (19-8-1978), www.triunfodigital.com (maggio 2013).

dell'attività culturale³⁰. Questa mancanza di regolamentazione forse costituisce l'opzione più adatta alla laicità, sancita costituzionalmente, in grado di attuare l'obbligo di garantire l'esercizio della libertà ideologica e religiosa in modo uguale³¹.

Presenza attuale: le pronunzie giudiziali

Fino ad oggi, l'unica occasione in cui i giudici spagnoli hanno dovuto pronunciarsi intorno all'argomento della presenza dei simboli religiosi è stata la vicenda della scuola di educazione infantile e primaria [CEIP, in avanti] Macías Picavea.

All'interno del Macías Picavea sussistevano diverse simbologie cattoliche e proprio lì, all'inizio dell'anno accademico 2005/2006, i genitori di una studentessa e uno studente hanno formalmente domandato la rimozione di tutti questi simboli religiosi - principalmente si trattava dei crocifissi-, presenti in aula e in altri spazi comuni, ritenendo che la predetta presenza danneggiasse la loro libertà di coscienza e costituisse una evidente discriminazione per motivi religiosi, costituzionalmente vietata³².

La direttrice del Centro trasmette la domanda al Consejo Escolar il quale, rigettando la petizione, si pronuncerà maggioritariamente contro la rimozione³³. La posizione del Consiglio è stata assunta dalla Direzione e sebbene i genitori agiscano in via giudiziale, per diversi motivi processuali la questione di fondo rimarrà irrisolta.

³⁰ BOE del 6 agosto. Questa disposizione appena ha avuto concrezione pratica, vid. ALEJANDRO GONZALEZ – VARAS IBANEZ, *Los actos religiosos en las escuelas públicas en el derecho español y comparado*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 19, 2009, p. 4.

³¹ Condivido l'opinione di María Magnolia PARDO LÓPEZ: "L'unico modo per lo Stato di sostenere il pluralismo sull'ambito religioso è quello di sostenere la neutralità, non 'appropriarsi' di nessuna religione. A chi allega che una società multi-religiosa no deve "accontentarsi con l'irrisoria laicità di una parete vuota" soltanto si può rispondere che dovranno accontentarsi loro con questa soluzione sempre che la sua aspirazione sia che lo Stato custodisca la neutralità e l'uguale trattamento di tutte le confessioni e atteggiamenti verso il fenomeno religioso, basamento della libertà religiosa come diritto fondamentale in Democrazia", M^a. M. PARDO LÓPEZ, *Simbolos religiosos y deber de neutralidad estatal: el supuesto de los crucifijos en las aulas como excusa para aproximarse a la relación entre religión y Estado*, in *Anales de Derecho*, n. 26, 2008, p. 215; in senso prossimo menziona l'autore ADORACION CASTRO JOVER, *Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos, septiembre, 2005*, p. 2, e NICOLA FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, p. 6; ambi su www.olir.it (aprile 2005).

³² Un accurato racconto in F. PASTOR, *Simbolos e iconos religiosos en el Colegio Público "Macías Picavea" de Valladolid*, in *Jornada Laicista en Talavera de la Reina, 16 de diciembre de 2006*; www.europalaica.com/colaboraciones (maggio 2011).

³³ Accordo notificato ai genitori il 6 ottobre.

Due anni dopo, durante l'anno accademico 2007/2008 la ACEL (Associazione Culturale Scuola Laica), dove appartengono quei genitori, richiede la rimozione dei simboli. Nuovamente la Direzione del centro, sentito il parere del Consejo, respinge la domanda considerando che quei simboli: 1) sono presenti sin dall'epoca della fondazione della scuola; 2) non interferiscono con l'insegnamento; 3) in conformità con l'articolo 16.3 della Costituzione, la Spagna è, certo, uno stato laico (primo comma), ma deve avere conto della realtà sociale (secondo comma), una realtà sociale favorevole a suo giudizio alla presenza dei crocifissi³⁴.

L'associazione Scuola Laica inizia un processo giudiziario per la protezione dei diritti fondamentali, in particolare, considerando danneggiati la libertà ideologica e religiosa, l'uguaglianza e il diritto dei genitori a educare ai suoi figli di conformità con i suoi propri valori³⁵. In parte appoggerà la domanda dell'Associazione il Pubblico ministero, per capire che la risposta della Scuola sia in contraddizione con gli articoli 16 (libertà ideologica e religiosa) e 14 (uguaglianza) della Costituzione spagnola.

Il giudice di istanza, sulla base della giurisprudenza del *Tribunale Europeo dei Diritti Umani -Kokkinakis c/ Grecia, Larissis c/ Grecia, ecc.*³⁶ e, soprattutto, la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 16,3, accoglie parzialmente la domanda dichiarando che lo Stato:

*“...non può aderire o dare il loro sostegno a qualsiasi credo religioso (...) l'aconfessionalità implica la neutralità dello stato nel confronto delle diverse confessioni (...). Nessuno può sentire che, per motivi religiosi, lo Stato è più o meno accanto suo”*³⁷.

L'Amministrazione educativa, sulla base di argomentazioni vicine a quelle del processo *Lautsi e altri v. Italia*, ricorre al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León e si aggiunge al processo l'associazione E-Cristians, chi

³⁴ Accordo Consejo Escolar del 17 marzo 2008.

³⁵ Articoli 16, parte 1, 2 e 3; 14; 24, paragrafi 1 e 2; 27, paragrafi 1, 2 e 3; 9, paragrafi 1, 2 e 3; 10, paragrafi 1 e 2, Costituzione Spagnola.

³⁶ Considera il giudice che: “*Questa linea di giurisprudenza è destinata a frenare la tentazione di abusare di posizioni di preminenza e manipolare le coscienze degli altri, ma permette anche di apprezzare che alcune situazioni possono contenere un potere proselitistico*”. Fundamento de Derecho Cuarto, Sent. n. 28/2008, del 14 novembre.

³⁷ Fundamento de Derecho Cuarto, Sent. n. 288/2008, Juzgado de lo Contencioso-administrativo n. 2 de Valladolid. Una critica di questi argomenti in SANTIAGO CANAMARES ARRIBAS, *Nuevos desarrollos en materia de simbología religiosa*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 24, 2010, p. 9.

accredita la sua legittimazione processuale e appoggia la presenza dei simboli religiosi cattolici.

Il *Tribunal*, nella sua analisi, ritiene che tra la assoluta assenza dei simboli in tutto il centro – sostenuta da Cultura Laica- e la non rimozione – sostenuta dalla Junta de Castilla y León ed E-Cristians– ci sono numerose soluzioni intermedie, tra le quali: “*la presenza dei simboli religiosi in alcune aule e non in altre, a seconda della composizione specifica di queste*”³⁸, secondo che la presenza del crocifisso comporti o meno “*un confronto di diritti oggettivamente limitato*”. E, finalmente, considerando che Cultura Laica fondamentalmente rappresenta la posizione di specifici genitori, la cui richiesta è stata “*rivestita delle minime garanzie di serietà*”, il Tribunale, conclude che la soluzione più adatta è rimuovere i crocifissi lì dove la sua esposizione si renda conflittuale: aule e luoghi di uso comune (sale di atti, spogliatoi... ecc). Invece, “*in quelle aule dove ci sono gli studenti i cui genitori non hanno espresso la loro opposizione alla persistenza di questi simboli, non è inteso che abbia qualsiasi conflitto e procede dunque il mantenimento degli stessi*”³⁹.

Conclusioni

A mio avviso, non è condivisibile il criterio di questa sentenza del TSJ di Castilla y León, per diversi motivi:

in primo luogo, perché la decisione del *Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León* vuole conciliare i diritti dei difensori del crocifisso e coloro che rifiutano la sua presenza, ma il sistema giuridico spagnolo non riconosce normativamente un diritto dei credenti (cattolici o no) di collocare i simboli della loro fede nelle scuole pubbliche nello stesso modo che non impone alle amministrazioni accettare la sua presenza. La sentenza nasconde il vero dibattito: cioè se l’idea stessa di laicità non implica l’assenza di questo tipo di simbologia alla scuola.

In quanto manca una regolamentazione giuridica specifica dei simboli di appartenenza confessionale all’interno delle scuole pubbliche, la soluzione più adatta alle previsioni costituzionali sarebbe l’assenza del crocifisso.

in secondo luogo, mi portano a rafforzare tale soluzione giuridica, motivi storici, tra i quali non può dimenticarsi che il crocifisso nella Spagna non è stato mai simbolo di integrazione o tolleranza, e motivi sociologici, come

³⁸ Fundamento de Derecho Cuarto, STJCyL n. 3250/2009 del 14 dicembre [RJCA 2010/152, in www.westlaw.es].

³⁹ Fundamento de Derecho Sexto, STJCyL n. 3250/2009 del 14 dicembre [RJCA 2010/152].

l'assenza di questi simboli da ormai 35 anni. Ci sono ormai solo poche scuole che conservano tali simboli e sempre senza l'appoggio dell'amministrazione educativa.

Infine, il *Tribunal de Justicia* non prende in considerazione che, nello Stato democratico, sociale e di diritto, i cittadini sono costituzionalmente garantiti all'uguale e pieno raggiungimento del loro diritto alla libertà ideologica e religiosa, raggiungimento che deve essere favorito attivamente dalle autorità pubbliche, senza dunque che vi sia bisogno di una richiesta formale da parte del cittadino.

In assenza di una norma regolamentare, diretta a obbiettivare la validità delle richieste, meno ragionevole è ancora sostenere che i genitori siano costretti ad offrire “*garanzie minime di serietà*”. Né il diritto statale si preoccupa di quello che il Diritto canonico ha chiamato “foro interno” – ovviamente soltanto si attua verso la azione esterna degli individui- né è stato mai investito un organo con funzioni di controllo di tale “serietà”.

Questi argomenti credo che mi permettono di affermare che l'attuale regolamentazione giuridica in Spagna non comporta un diritto degli appartenenti alle confessioni religiose – neanche dei cattolici, ovviamente – ad esporre i propri simboli di appartenenza confessionale sopra i muri delle scuole pubbliche.